



COMUNE di ROVIGO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI DISCIPLINA DELL' IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
- I.C.I. -**

<http://www.comune.rovigo.it>

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. -

Testo in vigore dal 01.01.2007

INDICE

- ART. 1** **AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 2** **ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE
ABITAZIONI PRINCIPALI**
- ART. 3** **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**
- ART. 4** **MODALITA' DI VERSAMENTO**
- ART. 5** **RIMBORSI**
- ART. 6** **DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE**

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari e di legge vigenti.

ART. 2 ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

- 1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- 2) Ai fini di cui al comma 1 si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
- 3) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. L'ammontare della detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze della stessa abitazione principale, appartenenti al titolare di questa.
- 4) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- 5) In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tale per espressa previsione legislativa sono equiparate ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta come intesa dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o altre strutture protette, a condizione che le stesse non risultino locate.
- 6) I soggetti interessati possono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione della detrazione principale anche mediante dichiarazione sostitutiva.

ART. 3 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.

- 1) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nell' art. 5 del D.Lgs. 504/92, vengono confermati e fanno parte integrante del presente regolamento i valori medi delle aree fabbricabili stabiliti nella tabella approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.
- 2) Tali valori si intendono validi anche per gli anni successivi qualora non venga diversamente deliberato nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

- 3) Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta I.C.I. dovuta per le predette aree fabbricabili risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella predetta tabella.
- 4) I valori di cui alla tabella richiamata nel comma 1 possono, in sede di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione approvato, con separato regolamento comunale sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, essere modificati qualora si riscontrino delle effettive condizioni giuridiche e/o morfologiche delle aree che influiscono sulla potenzialità edificatoria delle stesse.
- 5) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
- 6) Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito in Legge 04.08.2006, n. 248, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

ART. 4 MODALITA' DI VERSAMENTO

- 1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 446/97, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto di altri si considerano regolarmente effettuati purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ART. 5 RIMBORSI

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva di restituzione.
- 2) È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Rovigo per immobili ubicati in Comune diverso.

ART. 6 DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1) Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come integrato dall'articolo 1, comma 173, della Legge 27.12.2006, n. 296, per abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.